

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 11 (1935-1936)
Heft: 9

Artikel: La legge sulla difesa nazionale
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-707660>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 29.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sauf avis contraire, les officiers entreront en service 48 heures et les sous-officiers 24 heures avant la troupe sur leur place normale de rassemblement.

Dans les unités mixtes (composées d'élite et de landwehr) de l'artillerie et des troupes d'aviation, les hommes de landwehr appelés au service accompliront dorénavant un cours de répétition de 16 jours et se présenteront par conséquent avec l'élite.

Dans l'artillerie de parc, y compris les convois de montagne d'artillerie, la durée du C. R. de landwehr sera de 13 jours.

La legge sulla difesa nazionale

Il popolo svizzero obbligato, costretto dalla corsa sfrenata agli armamenti delle nazioni vicine, e spinto dalle continue e malsicure mene guerrafondaie delle potenze grifagne, dai paesi in balia di acrobatiche diplomazie, alle prese con lotte intestine, in una era di nazionalismo spinto all'esagerazione, in un periodo di guerra commerciale, è stato costretto per salvaguardare la sua libertà, le sue istituzioni a votare il 24 febbraio 1935 la legge sulla modifica dell'organizzazione militare antiquata che vigeva già dal 1907. Le modifiche previste da detta legge entreranno in vigore il primo di gennaio 1936.

Durante la campagna intensa intorno alla votazione popolare inerente alla legge sulla difesa nazionale, gli avversari condotti ed ingannati da partiti sovversivi, da antipatriottici al soldo straniero, affetti da miopia completa sostennero che l'applicazione della nuova legge costerebbe milioni. Nulla di più inesatto, più insensato, costoro fanno l'effetto di chi perse nel buio una misera moneta e che accenda un biglietto di banca per rintracciarla.

Del resto l'applicazione di tale modifiche necessarie, indispensabili al funzionamento di un esercito effettivo non cagioneranno spese superiori a quelle previste. Le cifre del preventivo del Dipartimento militare federale per il prossimo anno smentiscono categoricamente ed in pieno tali affermazioni tendenziose e meschine.

Gli avvenimenti internazionali, ripetiamolo, che si susseguono con impressionante crescendo minacciando la pace dell'Europa e del mondo intero, giustificano totalmente il lodevole sforzo, la ferma volontà del nostro popolo di sentirsi in grado, di saper difendere queste sue balze libere lasciategli in sacra eredità dai martiri delle nostre battaglie, di mantenere integra la propria indipendenza, accettandone i sacrifici necessari. Sacrifici?! Basta uno sguardo al di là delle nostre frontiere per convincersi quali siano veramente i sacrifici che un popolo supporta per un lodevole patriottismo.

Nessun cambiamento è previsto dalla nuova organizzazione in quanto concerne i corsi di ripetizione, al loro numero ed alla loro durata. I caporali, appuntati e soldati dell'attiva, ad eccezione per quelli della cavalleria, devono fare i primi cinque corsi di ripetizione nei 5 anni successivi a quello della loro scuola reclute; gli altri corsi, di regola, con un intervallo di un anno tra l'uno e l'altro. Ne risulta che durante un periodo transitorio di 3 anni, ossia dal 1936 al 1938, faranno i loro corsi di ripetizione solamente sei classi d'età dell'attiva, anziché 7.

Dovuto al fatto che soltanto sei classi invece di sette effettueranno il loro corso di ripetizione risulterà una *diminuzione degli effettivi e conseguentemente una diminuzione delle spese*. Così, mentre il preventivo per il 1935 si basava su un effettivo di 101,500 uomini per i corsi di ripetizione dell'attiva nell'arma della fanteria, il preventivo per il 1936 si basa su di un totale di 82,200 uomini. Nonostante l'introduzione dei corsi obbligatori di

quadri per sott'ufficiali, l'economia realizzata supera il milione di franchi. Va inoltre rilevato che la spesa prevista per unità ha potuto essere ridotta di 10 centesimi, ossia a fr. 5.40 per uomo e per giorno.

Le nuove disposizioni stabiliscono per la *landwehr* che ogni anno saranno chiamati al corso di ripetizione 9 reggimenti di fanteria e un certo numero di truppe speciali. I caporali, appuntati e soldati non fanno che un corso di ripetizione nella *landwehr*, anche i sott'ufficiali superiori, fino al grado di sergente, non ne fanno, di regola, che uno solo. Si conta quindi, per l'anno prossimo, con un effettivo di 12,550 uomini per i corsi di ripetizione della *landwehr*, contro 11,300 uomini per il corrente anno. In totale sono iscritti nel preventivo per i corsi di ripetizione della fanteria 7 milioni di franchi contro 8 per il corrente anno.

Il prolungamento delle scuole reclute richiede una maggior spesa suppletoria di circa un milione e mezzo. Si deve conscienziosamente ammettere che una simile cifra è modesta di fronte agli incalcolabili servizi che una tale misura può rendere al paese. Si calcola che nelle scuole reclute occorrono tre settimane per completare l'istruzione del battaglione.

A questo fine, tutte le truppe del battaglione, reclute, ossia i fucilieri, i gruppi di mitragliatrici leggere, di mitragliatrici pesanti e di armi pesanti di fanteria, nonché i gruppi di telefonisti e di segnalatori, dovranno essere riuniti durante questo periodo in una sola scuola. Non sarà quindi possibile separare le spese per queste diverse categorie di truppe; il Dipartimento militare ha pertanto fissato un prezzo medio d'unità per tutta la fanteria. Esso è di fr. 5.05 e si applicherà a 11,420 reclute suddivise come segue: fucilieri e carabinieri 7450, mitraglieri 2280, armi pesanti di fanteria 1300, telefonisti e segnalatori 300.

L'oro

Se sulla terra per qualche istante cadesse polvere aurea, l'umanità sorpresa da tale cataclisma non saprebbe più a quale mete far tendere le sue attività. Le falangi operaie la cui giornaliera divenuta inutile e senza valore invadrebbero la campagna in cerca di che nutrirsi. Tutto l'ordinamento sociale si arresterebbe cadendo in disuso ogni attività commerciale ed industriale mancando di materie prime. Per evitare una tale disorganizzazione si dovrebbe, allora, trovare una nuova moneta in sostituzione dell'oro, divenuto metallo... comune. Se una simile pioggia immaginaria è esclusa dagli avvenimenti possibili, è però probabilissimo che in avvenire l'oro divenga talmente abbondante da subire uno svalutamento. Nessuno può immaginare quali tesori possono tuttavia essere scoperti nei paesi non completamente prospettati. Si pretende che i monti Tumuc, Humac che sorgono nel cuore della Guiana francese contengano ricchissimi filoni d'oro, ben custoditi, però, dalle febbri malariche, serpenti, vampiri, da clima inospitale. L'eventuale svalutazione dell'oro non sarebbe che il ripetersi della sorte toccata all'argento. L'argento all'epoca della dominazione spagnuola in America ebbe il suo immenso valore e all'ora della conquista del Messico e soprattutto del Perù, l'argento rimpiazzò l'oro nella circolazione monetaria. Sino al diciottesimo secolo l'argento e l'oro non avevano alcun valore ben definito l'uno rispetto all'altro. Fu allora che una convenzione con apposita legge determinò che il rapporto fra l'oro e l'argento doveva essere di 15,5; cioè che una moneta d'argento doveva contenere legalmente 15 volte e mezzo più peso di metallo che una d'oro di egual valore nominale.